



**COMUNE DI MONTOGGIO**  
**Città Metropolitana di Genova**

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - TEL 01093.79.331 - fax (010) 93.82.48

**Deliberazione n. 046/2019**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**SEDUTA DEL GIORNO 09/05/2019**

**Oggetto:** Adozione Piano Triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019 -2021.

L'anno duemiladiciannove addì nove del mese di maggio nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 16,00, si è riunita la Giunta Comunale.

Alle ore 16,00 il Presidente apre i lavori e richiede al Segretario la Dott.ssa **Elisa Terrazzino**, intervenuta a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

	<b>presenti</b>	<b>assenti</b>
Faustino Mauro Fantoni Sindaco	X	
Luca Medica Vice Sindaco	X	
Bianca Torre Assessore		X
Totale	2	1

**RICONOSCIUTO** legale il numero degli intervenuti, il Sig. Faustino Mauro Fantoni a norma di statuto *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 7 in data 14/03/2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- con delibera di Consiglio comunale n. 8 in data 14/03/2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

*"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,*

*garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

*4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”*

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

*“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.*

*2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.*

*3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.*

*4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.*

*5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
  - le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "*(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo*";

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
  - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

*1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali" (comma 557);

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

Considerato ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 17 in data 28/2/2019 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2019-2021", con cui è stato adottato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, approvato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 14/03/2019, nel quale viene indicata la previsione di spesa del personale afferente l'anno 2019;

Ravvisata la necessità di apportare talune modifiche alla suddetta previsione di spesa, relativa all'anno 2019, mediante l'adozione di apposito piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 predisposta dal Responsabile del servizio personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Atteso, in particolare, che con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Ritenuto di approvare la dotazione organica dell'ente (allegato B);

Dato atto, infine, che con deliberazione della Giunta comunale n. 29 in data 9/4/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del TUEL;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

A votazione unanime e palese

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il **Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo 2019-2021** (Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), che, per l'effetto, viene allegato al Documento Unico di programmazione 2019-2021 e rimesso alla successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;
2. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la **Dotazione Organica** dell'Ente (Allegato B), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto, infine, che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
4. di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019 – 2021 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.
5. di demandare al Responsabile del Servizio competente gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Montoggio (Città Metropolitana di Genova)  
SERVIZIO PERSONALE

**DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE**

ALLA DATA DEL 01/01/2019

Cat.	Posti coperti alla data del 31/12/2018		Posti da coprire per effetto del presente piano		Costo complessivo dei posti coperti e da coprire
	FT	PT	FT	PT	
Dir SEGRETARIO COMUNALE in convenzione					€ 49.147,73
D3					€
D	3	0	0	0	€ 172.609,40
C	3	2		2	€ 134.140,25
B3	2	0	0	0	€ 79.205,75
B					€
A					€
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>€ 435.103,14</b>

Allegato A) alla deliberazione G.C. n. *046* in data  
*09/05/2019*

*Comune di Montoggio (Città Metropolitana di  
Genova)*  
SERVIZIO PERSONALE

**PIANO TRIENNALE  
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

**2019-2021**

sostituzione a tempo indeterminato n. 1 unità ufficio tecnico  
maternità cat. C area demografica per la quale è prevista sostituzione per mesi 5 nel 2019  
utilizzo n. 2 unità art. 1 c. 557 l. 311/2004

	qualifica	dotazione organica in servizio	Tempo indeterminato/tempo determinato	full-time/par-time	
AMMINISTRATIVA E VIGILANZA					
istruttore direttivo	D2	1	T.I.	F.T.	
Istruttore	C1	1	T.I.	P.T. 50%	
istruttore					
DEMOGRAFICA					
SEGRETARIO COMUNALE	fuori pianta organica				convenzione altri comuni
istruttore	C5	1	T.I.	F.T.	
ISTRUTTORE	C1	1	T.D.	P.T. 50%	
ISTRUTTORE	C1		T.D.	P.T. 50%	sostituzione temporanea maternità fino al 28/05/2019
ISTRUTTORE	C1		T.D.	art.1 c. 557 per 12 h	
FINANZIARIA					
istruttore direttivo	D1	1	T.I.	F.T.	
istruttore	C1		T.D.	art.1 c. 557 per 12h	
TECNICA					
istruttore direttivo	D3	1	T.I.	F.T.	
istruttore tecnico	C4		T.I.	F.T.	
collaboratore	B7	1	T.I.	F.T.	
collaboratore	B3	1	T.I.	F.T.	
		8			

TETTO DI SPESA TRIENNIO 2011-2013	435.420,10
SPESA PERSONALE IN SERVIZIO PREVISTA 2019	435.103,13
di cui:	
° Tempo indeterminato	€ 353.804,40
° Segreteria in convenzione (quota a carico ente 50%)	€ 49.147,73
° personale convenzione (vigile estivo)	€ 2.500,00
° personale a tempo determinato	€ 29.651,00

differenza € 316,97

tetto tempo determinato 2009	€ 42.000,00
t.d. p-time 50%	€ 12.752,22
t.d. p.time 50% per 7 mesi sostit. Maternità	€ 6.841,78
t.d. art. 1 c. 557	10.057,00
	€ 29.651,00

**PARERI AI SENSI DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. 18.08.2000 N. 267**

In ordine alla proposta di deliberazione segnata all'oggetto

**PARERE TECNICO**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_

Montoggio, li 08/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Tea Dacca)



**PARERE CONTABILE**

In ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 – I° comma del T.U. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.ed ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_

PARERE NON NECESSARIO in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Montoggio, li 08/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Tea Dacca)



# COMUNE DI MONTOGGIO

Il Collegio dei Revisori dell'Unione dei Comuni dello Scrivia

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE del 10 maggio 2019

## PARERE SULLA PROPOSTA DI REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2019/2021 reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000

Il Collegio dei Revisori dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, riunitosi in teleconferenza

### PREMESSO

Che l'art. 19 comma 8 delle Legge 448/2001 prevede che l'organo di revisione contabile accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa;

### ESAMINATI

- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto l'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019/2021;
- i prospetti allegati alla proposta di deliberazione di cui sopra riportanti le previsioni di spesa conseguenti;

### CONSIDERATI

- l'art. 1, commi 557, 557 bis, 557 ter, e 557 quater della Legge 296/2006;
- il D.L. 78/2010;

### RILEVATO

che la programmazione triennale sottoposta al proprio esame rispetta i vincoli di legge in materia di contenimento della spesa del personale;

### VISTO

il parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

### ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione relativa alla programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019/2021 sottoposto al suo esame.

Addi 09/05/2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Dott. Fabrizio Vigo)

(Dott. Lucio Sardi)

(Dott.ssa Emanuela Scolaro)

**Oggetto:** Adozione Piano Triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019 -2021.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
(Faustino Mauro Fantoni)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. ssa Elisa Terrazzino)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 20/05/2019 e vi rimarrà fino al 04/06/19 consecutivamente.

Dalla Residenza Comunale, il 20/05/19

Il Responsabile del Servizio  
(Sandro Morando)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, è divenuta esecutiva non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità.

li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. ssa Elisa Terrazzino)